

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012**

Come aggiornato d.l. n. 83 del 17/06/22, entrato in vigore dal 15/07/22

(Ristrutturazione dei debiti del consumatore)

Per il sig. **GHOUATI BOUHAIB** (c.f. GHTBHB82A15Z330X), nato in Marocco in data 15/01/1982 residente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Lo Monaco (C.F. LMNDMN81C23C3510 - PEC: damiano.lomonaco@bergamo.pecavvocati.it - tel/fax. 035.241686 per le comunicazioni di legge e di cancelleria) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Credaro (Bg) via S.Francesco d'Assisi n.10, in virtù di procura rilasciata in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- L'istante ha presentato domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento, protocollata con il numero 335/2022 (**all.1**) avanti l'Organismo di Composizione della crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bergamo, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per poter usufruire delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, quale il *piano del consumatore* e secondo le modifiche legislative di cui al d.l. 12 gennaio 2019 n. 14 (aggiornato da ultimo con il d.l. n. 83 del 17 giugno 2022, entrato in vigore dal 15 luglio 2022) il piano di *ristrutturazione dei debiti del consumatore*;
- L'organismo sopra detto nominava quale "Gestore della crisi" la dott.ssa Rangeloni Federica con studio in Bergamo, Via Monte sabotino n. 2- nella procedura n. 335/2022 **all.2**;



- Si precisa come inizialmente la procedura in esame era stata presentata come procedura di carattere familiare coinvolgendo anche la moglie del ricorrente la sig.ra [REDACTED] mentre al contrario, in seguito, si è inteso procedere solo per la richiesta di cui al piano del consumatore (a tal proposito si producono i documenti attestante il conferimento dell'incarico – sub. **all.2**);
- In data 7 marzo 2022 si teneva incontro di audizione dell'istante avanti il gestore nominato al fine di rendere informativa circa le motivazioni e le ragioni sottostanti alla domanda per cui è causa, con presentazione della documentazione di supporto, qui nuovamente prodotta **all.3**;
- L'istante che viene qualificato come "consumatore", a mezzo del presente atto, chiede ora di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento come disciplinata dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza e pertanto, presenta il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in uno con la relazione accompagnatoria redatta dal Gestore della Crisi **all.4**.
- L'istante deposita le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni: nello specifico 730 2022 anno 2021, 730 2021 anno 2020, 730 2020 anno 2019 e la nuova CU 2023 anno 2022 (**all.5**);

A) Circa lo stato della crisi con ricostruzione storica e requisiti della c.d. meritevolezza:

Il ricorrente risiede con la moglie [REDACTED] in regime di separazione dei beni, presso il Comune [REDACTED]

Il nucleo familiare è composto, oltre che dal citato ricorrente e dalla moglie, anche dai due figli minorenni: [REDACTED] nato il [REDACTED] a



██████████ e ██████████ nato il ██████████ giusto certificato di stato di famiglia che si allega al **all.6**.

La Famiglia del sig. Ghouati versa in una situazione di sovraindebitamento che ha avuto origine nella contrazione dei debiti essenzialmente per il sostentamento della famiglia.

L'istante ha acceso diversi rapporti di finanziamento, oltre che di un rapporto di mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa e di alcune pendenze con Ag. Entrate, come meglio si dettaglierà di seguito.

La meritevolezza dell'istante è rappresentata dalla consapevolezza di ritrovarsi in una situazione di estrema emergenza finanziaria, data dal moltiplicarsi degli impegni di pagamento e dall'impossibilità di adempiere nella loro totalità ed in misura paritaria tra i vari creditori.

Per cui viene ricercata una forma di tutela sia verso i creditori al fine di tutelare la *par condicio* sia verso la stessa famiglia che ha come esigenza primaria tutelare la salute ed il sostentamento dei due figli minorenni.

I debiti sono stati accumulati per l'accensione di una serie di finanziamenti, come già espresso, volti a soddisfare le esigenze familiari (*spese odontoiatriche, acquisto automobile, pagamento debiti pregressi*).

Al contempo, l'istante vuole tutelare il bene principale rappresentato dalla casa di proprietà sita in ██████████ (Bg), di cui si produce l'atto di acquisto (**all.7**).

Ad oggi, l'unica fonte di reddito familiare e quella del ricorrente sig. Ghouati Bouchaib, operaio assunto presso la ditta ██████████ a. di ██████████ ██████████ con una busta paga mensile netta di circa € 1.700/ 1.800.

Si producono le buste paga per l'anno 2022 (**all.8**).

La Famiglia ha certificato una attestazione ISEE di € 8.021,74 (**all.9**).



Quanto ai debiti accumulati nel corso degli anni, viene rappresentato dal cliente come nel febbraio 2020 lo stesso avesse avuto accesso ad un finanziamento chirografario con BCC Credito al Consumo S.p.a. di complessivi Euro 20.032,00, da rimborsarsi in cento rate mensili di Euro 200,00 (il tutto sempre per far fronte alla carenza di liquidità e per le spese delle famiglia) **all.10.**

Successivamente nel novembre 2020, la Famiglia è stata ingiunta dalla creditrice IFIS NPL Investing S.p.a. mediante un decreto ingiuntivo n. 3383/2020 emeso dal Tribunale di Bergamo, ove i soggetti ingiunti erano sia il sig. Ghouati che la sig.ra (██████████) -in solido fra loro - con importo da corrispondere alla creditrice procedente di Euro 15.604,13 oltre interessi e spese di procedura.

Seguiva la notifica dell'atto di precetto ed il ricorrente tentava una conciliazione stragiudiziale ma senza esito.

La procedura faceva il suo corso e, nelle more, IFIS NPL Investing S.p.a. notificava atto di pignoramento presso terzi, con relativa assegnazione di un quinto dello stipendio (circa Euro 200,00) a far data marzo 2022.

Si allegano i relativi atti esecutivi **all.11.**

Si precisa, che al fine di evitare l'esecuzione forzata il ricorrente ha tentato di ottenere un nuovo finanziamento esterno.

Nell'ottobre 2021, pertanto, il soggetto istante Ghouati stipulava un ulteriore finanziamento nella formula di cessione del quinto dello stipendio, di complessivi Euro 25.248,00, con la società Pitagora S.p.a., con prelievo mensile di Euro 263,00 **all.12.**

La famiglia Ghouti - (██████) è gravata anche di un mutuo garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di (██████████) ove la famiglia attualmente risiede.



Si produce atto di mutuo fondiario di Euro 90.000,00, con rate mensili di Euro 400,00 **all.13.**

Tutto ciò premesso, appare quindi evidente come il ricorrente e la di lui famiglia si trovino sottoposti ad una pressione debitoria elevata, avendo come unica fonte di sostentamento lo stipendio del ricorrente, atteso che la sig.ra [REDACTED] risulta priva di occupazione.

La preoccupazione dell'istante è quella di non poter far fronte alle esigenze dei figli e della famiglia per l'eccessivo carico di debito accumulato, con il rischio di vedersi notificate nuove azioni esecutive da parte dei creditori e non da ultimo con il rischio della perdita della prima casa.

Non sarà sfuggito al giudicante come l'accesso ai finanziamenti sia stato dettato dal ricorrente per poter far fronte alle esigenze della famiglia ed alle spese quotidiane oltre che per estinguere vecchi debiti contratti.

La situazione finanziaria attuale del ricorrente non consente altri strumenti che quello in esame.

Il ricorrente ritiene di poter gradualmente ripianare i debiti, mediante il proprio stipendio, oltre che mediante l'apporto della moglie [REDACTED], la quale sta cercando occupazione.

Non solo, si consideri anche quanto segue circa lo stato di salute del ricorrente.

Il ricorrente ha patito un grave incidente stradale in data 12/07/2022, a seguito di un malore (ipotesi allo stato in essere che si sia trattato di *ictus* cerebrale), con lesioni gravi alla testa e al braccio sinistro.

Le dimissioni sono avvenute il 26/07/2022 ed attualmente il sig. Ghouati è in fase di riabilitazione, si producono certificati medici del ricorrente al **all.14.**



Ne consegue che, a causa di questo evento inaspettato, il nucleo familiare del ricorrente sta facendo affidamento esclusivamente sull'indennità di infortunio (*inferiore all'ordinario stipendio*) e si sta facendo carico di importanti spese mediche, si produce lista spese di gestione familiare al **all.15 e relativi allegati con le specifiche per ogni voce di spesa.**

B) Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Circa il requisito soggettivo: il ricorrente sig.re GHOUATI BOUHAIB possiede i requisiti di carattere soggettivo che di seguito si elencano e che erano richiesti dalla Legge previgente n.3/2012:

- non può essere assoggettato alle vigenti procedure concorsuali;
- non si trova in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 7, comma 2 legge 3/12;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis sempre della citata legge;
- il ricorrente rientra nella definizione di *consumatore* prevista dall'art. 6 comma 2 della legge 3/12;
- non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori;
- non ha fatto mai prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, intendendo fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione;

Il ricorrente Ghouati è un consumatore sovraindebitato e possiede altresì i requisiti previsti e necessari per l'accesso alla procedura di del piano di *ristrutturazione dei debiti del consumatore*, dedicato a quanti abbiano assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali.



Si rileva che i creditori sono stati notiziati dell'avvio della procedura.

Circa il requisito oggettivo: come già espresso, il ricorrente è in una situazione di "sovraindebitamento", posto che lo stesso si trova in una condizione che integra senz'altro il requisito della definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e versa in uno stato in cui non è possibile accordarsi con la banca creditrice ed i soggetti che hanno erogato il finanziamenti sopra detti, se non attraverso l'utilizzo dello strumento messo a disposizione dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) - Aggiornato al 29/04/2022.

Si consideri poi il recente infortunio del ricorrente che ha aggravato ulteriormente lo stato di sofferenza finanziaria della famiglia.

L'istante, da ultimo, si precisa che non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

C) Elenco dei creditori – con indicazione delle somme dovute – ex art. 67 co.2, lett.a):

Si rimette elenco dei creditori del sig. GHOUATI con indicazione delle somme dovute in loro favore.

- 1) Erario – debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 6.153,70;
- 2) Regione Lombardia - debito per € 1.187,35;
- 3) IFIS NPL Invetsing S.p.a. (ex FGA Capital S.p.a.) – debito contratto per € 18.705,20. Si precisa che per tali somme il creditore ha promosso procedura di pignoramento presso terzi (R.g.n. 7284/2020) con relativa istanza di assegnazione somme del 9 febbraio 2022.. Il sig. Ghouati intende destinare la somma pignorata al piano di ristrutturazione e pertanto avanza istanza ex art. 70 c.d.c di



sospensione del procedimento di pignoramento presso terzi promosso avanti il Tribunale di Bergamo a danno del ricorrente di cui al numero di R.G. 164/22, il tutto al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano.

- 4) IFIS NPL Invetsing S.p.a. (ex Santander Consumer Finanziaria S.r.l.)
– questa posizione debitoria risulterebbe travolta da intervenuta prescrizione ed è emersa solo a seguito di verifiche svolte a cura dell'OCC. Trattasi di un debito relativo ad un vecchio finanziamento per l'acquisto di un veicolo, stipulato presumibilmente prima del 2003. DI tale rapporto non è stato fornito alcun documento utile che possa far ritenere il credito ancora in essere e non prescritto.
- 5) BCC CREDITO AL CONSUMO S.P.A. – debito contratto per € 20.032,00 con rimborso, previsto in cento rate mensili di Euro 200,00 ciascuna, risulta ad oggi puntualmente assolto.
- 6) PITAGORA S.P.A. – debito contratto per € 25.248,00, con rateo mensile di Euro 263,00 (cessione del 1/5 dello stipendio).
- 7) AXACTOR ITALY S.P.A. – debito contratto per € 3.843,56 nei confronti di Axactor Italy S.p.a. (già Axactor Capital Italy S.r.l.) in qualità di cessionaria di tutte le posizioni creditorie vantate da UBI Banca S.p.a. nei confronti del sig. [REDACTED] e in subordine del sig. Bouchaib Ghouati quale garante.
- 8) MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – debito relativo al contratto di mutuo fondiario stipulato nel settembre del 2020 per l'acquisto della prima casa di [REDACTED] Il ricorrente riferisce di voler proseguire nel pagamento del predetto mutuo, essendo lo stesso in regola con il pagamento delle rate. Questa posizione non viene considerata, pertanto, nel presente piano.



- 9) Avv. Damiano Lo Monaco – si rimette nota spese per attività e prestazioni professionali di assistenza nella presente procedura **(all.16)**.

D) Consistenza e composizione del patrimonio del ricorrente – ex art. 67 co.2, lett.b):

Si riporta la consistenza e la composizione del patrimonio del ricorrente.

- 1) Come già espresso, il ricorrente Ghouati è dipendente a tempo indeterminato e pertanto detiene un reddito da lavoro dipendente.

Reddito annuo per circa € 20.000 lordi. Il ricorrente è disponibile a mettere a disposizione una quota del proprio reddito mensile, come meglio si esporrà.

- 2) Il ricorrente è proprietario di un immobile sito [REDACTED] (cfr. atto di acquisto e contratto di mutuo doc.12). La stipula di contratto di mutuo fondiario con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. è per complessivi € 90.000,00. Il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado sul predetto immobile. Il ricorrente non intende inserire il predetto rapporto di mutuo all'interno del presente piano e vuole proseguire con il pagamento della rate del mutuo alle scadenze convenute, essendo lo stesso in regola con i pagamenti alla data della presentazione del ricorso.

- 3) Circa i beni mobili registrati in capo al ricorrente.

Il sig. Ghouati è proprietario dal 2019 di un'autovettura Volkswagen Golf, tg. [REDACTED] immatricolata il 13 maggio del 2011 (cfr. documento PRA **all.17**). Il ricorrente ha manifestato l'intenzione di mantenere nelle proprie disponibilità tale veicolo in quanto trattasi dell'unico mezzo a disposizione della famiglia e indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro.



Per tale motivo, si formula istanza ex art. 70 co.4 c.d.c., al fine di tutelare e conservare l'integrità del bene in questione – come già esposto essendo lo stesso di particolare interesse per il ricorrente – quale unico mezzo di trasporto di tutto il nucleo familiare ed indispensabile per permettere al sig. Ghouati di recarsi al posto di lavoro.

Dalle risultanze del PRA è poi emerso ulteriore veicolo in capo al debitore, ossia una BMW tg. [REDACTED] e immatricolata nel 1999. Tale veicolo risulta alienato da parecchio tempo, giusto **all.18**.

E) Ulteriori precisazioni ex art. 67 co.2, lett. c-d-e):

Il ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione, oltre a quelli già espressi, negli ultimi cinque anni. Si produce dichiarazione dell'istante **all.19**.

Si è già precisato come il ricorrente risulta dipendente assunto a tempo indeterminato con reddito annuo per circa € 20.000 lordi. Il ricorrente è disponibile a mettere a disposizione una quota del proprio reddito mensile.

F) Proposta - piano di ristrutturazione del debito:

Il ricorrente propone il seguente piano di ristrutturazione del debito.

- a) Come già espresso le rate del mutuo verranno regolarmente saldate dal ricorrente con pagamento dei ratei di mutuo in favore dell'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. alle scadenze convenute, il tutto avvalendosi di quanto espressamente previsto dall'art. 67, quinto comma c.d.c.;



- b) Si propone e si formula richiesta di sospensione ex art. 70, quarto comma c.d.c. del procedimento di pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Invetsing S.p.a.;
- c) Si propone e si formula istanza ex art. 70, quarto comma, c.d.c. per la conservazione dell'unico veicolo di proprietà del ricorrente – tg. EJ342AN;
- d) Si propone di prevedere la falcidia (con conseguente sospensione) del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato con Pitagora S.p.a., avvalendosi di quanto espressamente previsto dall'art. 67, terzo comma c.d.c.;
- e) Si propone di mettere a disposizione la somma di complessivi € 16.080,00, mediante la corresponsione di € 335,00 per n. 48 mesi, da versarsi su un conto corrente appositamente aperto per la procedura.
- f) Le spese di procedura vengono stimate in complessivi € 2.330,00, sono così determinate: saldo del compenso dell'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo, pari a complessivi Euro 1.830,00, comprensivo di inerenti; fondo spese prudenziale di Euro 500,00.
- g) La somma messa a disposizione dal debitore, al netto delle spese procedura, pari a Euro 13.750,00, andrà integralmente destinata al pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.
- h) Il piano prevede il pagamento del 100% dei creditori privilegiato.
- i) Al privilegio le spese di consulenza del procuratore del sig. Ghouati Avv.Damiano Lo Monaco per € 1.825,90 e gli importi dovuti alla Regione Lombardia per bolli € 1.187,35.
- j) Quanto ai chirografari, viene messa a disposizione la somma di € 10.439,32. Nello specifico, la somma come sopra determinata



permette al debitore di formulare la seguente proposta di pagamento dei creditori chirografari:

Residuo per chirografari = 10.439,32 = 15,50% su un totale di chirografari 67.338,03.

A) Prededuzione:

1. O.C.C. Ordine Commercialisti (inerenti compresi) € 1.830,00
2. Fondo spese prudenziale € 500,00

Totale prededuzione: € 2.330,00

B) Con Privilegio:

1. Avv. Damiano Lo Monaco per consulenza ed assistenza Euro 1.825,90, inerenti compresi;
2. Regione Lombardia (quota capitale bolli) € 1.008,78
3. Agenzia Entrate Riscossione spett. privilegiate € 476,00

Totale al privilegio: € 3.310,68

C) Chirografari (pagamento al 15,50% delle spettanze), così distribuito:

1. Ifis (ex FCA Bank) € 18.705,20	€ 2.899,84
2. BCC credito al consumo (al 15.04.2022) € 15.000,00	€ 2.325,43
3. Agenzia Entrate Riscossione € 5.677,70	€ 880,214
4. Pitagora € 23.933,00	€ 3.710,30
6. Axactor Italy (garante) € 3.843,56	€ 595,86



Totale chirografi totale di € 67.338,03 _____ **€ 10.439,32**

- Quanto ai tempi di pagamento:

Il piano avrà una durata complessiva di anni 4.

L'esborso mensile del debitore a fronte di uno stipendio mensile medio di circa Euro 1.800,00 – Euro 1.900,00 (retribuzione base di circa Euro 1.600,00 con l'aggiunta di assegni familiari, bonus e straordinari) sarà pertanto paria a:

- Euro 335,00 per il soddisfo del piano;
- Euro 400,00 per il pagamento della rata del mutuo.

Si rappresenta, da ultimo, come si rendono necessarie e fondamentali la proposizione di due istanze ex art. 70, quarto comma, c.d.c. che disciplina:

Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento".

Nel caso di specie, si rendere necesasria la sospensione del procedimento di pignoramento presso terzi promosso avanti il Tribunale di Bergamo a danno del ricorrente di cui al numero di R.G. 164/22 ad istanza di IFIS NPL Investing S.p.a. al fine di poter sostenere l'intero piano così come sopra esposto.

Al contempo, si rende necessaria analoga istanza in merito all'utilizzo del veicolo Volkswagen Golf, tg. [REDACTED] di proprietà del sig. Ghouati, in



merito al quale si chiede di mantenere in favore del ricorrente la disponibilità in quanto trattasi dell'unico mezzo a disposizione della famiglia e indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro, con la precisazione che tale veicolo non verrà liquidato in sede di piano.

Tutto ciò premesso, il ricorrente GHOUATI BOUCHAIB, così come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

CHIEDE

- **In via preliminare:**

- Per i motivi di cui in premessa, si formula istanza ex art. 70, quarto comma, c.d.c. per la sospensione del procedimento di pignoramento presso terzi promosso avanti il Tribunale di Bergamo a danno del ricorrente di cui al numero di R.G. 164/22 ad istanza di IFIS NPL Investing S.p.a.;
- Si formula istanza ex art. 70, quarto comma, c.d.c. riguardo al veicolo Volkswagen Golf, tg. [REDACTED] di proprietà del sig. Ghouati, in merito al quale si chiede di mantenere in favore del ricorrente la disponibilità in quanto trattasi dell'unico mezzo a disposizione della famiglia e indispensabile per il raggiungimento del posto di lavoro, con la precisazione che tale veicolo non verrà liquidato in sede di piano;
- Disporsi, altresì, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' disporsi misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;



- Per i motivi di cui in premessa, si formula istanza ex art. 67, terzo comma c.d.c. con la quale si chiede la falcidia del contratto di cessione del quinto operato da parte di Pitagora S.p.a.;
- Per i motivi di cui in premessa, circa il contratto di mutuo in essere con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. il ricorrente chiede ex art. 67, quinto comma c.d.c. di mantenere in essere il piano di pagamento dei ratei di mutuo in favore dell'Istituto di credito alle scadenze convenute e di continuare ad abitare la casa;
- **Nel merito:**
 - Si chiede l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto dalla dott.sa Rangeloni ed allegato in uno alla documentazione di supporto.
 - Con riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 70 co.6 c.d.c. che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.
- **In via istruttoria:** si depositano i seguenti documenti:
 - 1) Domanda di sovraindebitamento e protocollo rg. 335/2022;
 - 2) Nomina del gestore dott.ssa Rangeloni - procedura n. 335/2022;
 - 3) Verbale di audizione istante del 7 marzo 2022;
 - 4) Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
 - 5) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni: nello specifico 730 2022 anno 2021, 730 2021 anno 2020, 730 2020 anno 2019 e la nuova CU 2023 anno 2022;
 - 6) Certificato di stato di famiglia;



- 7) Atto di acquisto dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in [REDACTED]
- 8) Buste paga;
- 9) Attestazione ISEE;
- 10) Documenti relativi al finanziamento chirografario con BCC Credito al Consumo S.p.a.;
- 11) Atti giudiziari ad istanza del creditore IFIS NPL Investing S.p.a.;
- 12) Documenti di finanziamento con la società Pitagora S.p.a
- 13) Atto di mutuo fondiario immobile [REDACTED]
- 14) Certificati medici del ricorrente attestante incidente;
- 15) Lista spese di gestione familiare – estratti conto ove sono visibili le spese indicate dal ricorrente;
- 16) Nota pro forma Avv.Lo Monaco Damiano;
- 17) Certificato PRA veicolo tg. [REDACTED];
- 18) Certificato perdita di possesso veicolo tg. [REDACTED];
- 19) Dichiarazione atti di disposizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, I e II co., D.P.R.115/2002 e succ. modifiche, si dichiara di versare un contributo unificato pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Bergamo, lì 6 aprile 2023.

Avv. Damiano Lo Monaco

